



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI CORIO

C.A.P. 10070 Tel. +39 011 9282888 / 9282105
C.F. 83002510010 Fax 011 928557
P.I. 03802700017 E-Mail: ufficiotecnico@comune.corio.to.it
www.comune.corio.to.it P.E.C.: info@pec.comune.corio.to.it

UFFICIO SEGRETERIA

ORDINANZA N. 3/2026

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA DETENZIONE E CONSUMO DI BEVANDE CONTENUTE IN CONTENITORI DI VETRO E IN LATTINE DI ALLUMINIO.

IL SINDACO

Premesso che il territorio comunale è interessato annualmente da una serie di eventi e di iniziative che possono determinare un afflusso rilevante di partecipanti;

Evidenziato che la gestione di tali eventi, trattandosi di iniziative di forte attrattiva e richiamo di pubblico, impone l'adozione di misure utili a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza, evitando episodi di disturbo della quiete pubblica e di atti di vandalismo, e di interventi volti a evitare le criticità legate all'uso ed all'abbandono di contenitori di vetro e lattine di alluminio nelle immediate vicinanze degli eventi stessi;

Richiamata la circolare emanata del Capo della Polizia, con nota del 7 giugno 2017, che individua una serie di regole per la gestione delle manifestazioni pubbliche quali concerti, feste in piazza, manifestazioni e celebrazioni in genere, le quali devono svolgersi nel rispetto delle garanzie di safety (intesa come l'insieme delle misure a tutela della incolumità delle persone) e di security (che attiene all'ordine e alla sicurezza pubblica), quali sistemi indispensabili per consentire l'ordinato e corretto svolgimento delle stesse; ed ha altresì segnalato l'opportunità di adottare, in occasione di manifestazioni pubbliche di libero accesso, provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in contenitori di vetro e lattine potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità;

Rilevato che in tali occasioni può verificarsi un incremento del consumo di bevande alcoliche e analcoliche contenute in recipienti di vetro con, talvolta, conseguente abbandono indiscriminato di bottiglie vuote e/o presenza di vetri infranti sulla sede stradale e negli spazi verdi pubblici; e considerato in particolare che la dispersione di contenitori in vetro o alluminio può costituire pericolo per l'incolumità dei presenti in occasione di manifestazioni che comportino la concentrazione di un alto numero di persone in spazi ristretti o delimitati;

Rilevato altresì che nel territorio comunale si sono in passato verificati, specialmente tra i giovani, episodi di abuso di sostanze alcoliche, con gravi rischi per la salute e lo sviluppo psico-fisico, e con conseguenze per la comunità dovute ai comportamenti di coloro che si trovano sotto gli effetti dell'alcool; atteso che i fattori di rischio personali per l'abuso di alcool si intersecano con rischi oggettivi per la pubblica incolumità, dovuti sia all'abbandono di contenitori di bevande in vetro e alluminio, sia ad episodi di inciviltà che minano la convivenza civile, la sicurezza e l'incolumità pubblica;

Attesa la volontà dell'Amministrazione Comunale di assicurare una fruizione del territorio consapevole e decorosa, in grado di garantire condizioni di sicurezza ai turisti e cittadini che partecipano e/o assistono a tali eventi; e ritenuto che l'adozione delle seguenti misure possa contribuire alla tutela della salute e dell'incolumità delle persone e a contrastare i possibili fenomeni

di incuria e di degrado riconducibili al consumo di bevande e alimenti in contenitori di vetro e lattine o al consumo non responsabile di bevande alcoliche;

Ritenuto, per le argomentazioni sopra esposte, di dover procedere all'adozione di un provvedimento che preveda:

- 1) divieto a chiunque, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico interessate allo svolgimento delle manifestazioni e comunque nelle loro immediate vicinanze, di introdurre e/o consumare bevande in bottiglie o contenitori di vetro e/o lattine;
- 2) divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro e/o in lattine, anche ove dispensate da distributori automatici;

Richiamato il D.M. del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 (Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione);

Visto l'articolo 54, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., che attribuisce al Sindaco il potere di adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Rilevato che il presente provvedimento costituisce misura di carattere contingibile ed urgente per prevenire comportamenti capaci di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica e per salvaguardare l'incolumità delle persone e degli altri beni/interessi giuridicamente tutelati;

Considerato che la normativa consente sempre un margine di discrezionalità tecnica per l'Amministrazione e che questa, nella costante giurisprudenza, trova giustificazione qualora operi per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato per comprovate esigenze di ordine e sicurezza pubblica, sulla base della comparazione tra esigenze e interessi differenti, da tutelare in via prioritaria;

Ritenuto quindi di limitare l'efficacia del provvedimento per i tempi strettamente connessi agli eventi ed alle manifestazioni previste per l'anno 2026;

Richiamato l'articolo 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, che stabilisce gli importi minimo e massimo per le sanzioni elevate ai sensi di regolamenti;

Vista la Legge 24 novembre 1982, n.689 e s.m.i.;

Vista la Legge n° 94 del 15 luglio 2009 con particolare riguardo all'articolo 3;

Vista la Legge n° 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni;

Visto il Decreto Legge 158/2012, convertito in Legge 189/2012, relativo al divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18;

Visto il Decreto Legge 20/02/2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

- il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 18 anni, come da normativa vigente.

Che per motivi di tutela dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica e della vivibilità urbana, per le motivazioni indicate in premessa e nei soli giorni di svolgimento degli eventi, si applichi:

- il divieto a chiunque, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico interessate all'effettuazione delle manifestazioni, e comunque nelle loro immediate vicinanze, di introdurre e/o consumare bevande in bottiglie o contenitori di vetro e/o lattine di alluminio;
- il divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro e /o in lattine, anche ove dispensate da distributori automatici, su tutto il territorio comunale dalle ore 14:00 alle ore 02:00.

Tali divieti si applicano agli eventi e ad ogni manifestazione e/o iniziativa di qualsiasi genere, di volta in volta individuata con provvedimento del Sindaco, su tutto il territorio comunale durante l'anno in corso

SONO VIETATI:

- la somministrazione, la vendita o la cessione a qualsiasi titolo da parte di esercizi pubblici e commerciali (comprese le medie strutture di vendita), di titolari di autorizzazione per il commercio ambulante ed autorizzazione temporanea alla somministrazione, nonché delle Associazioni e/o di soggetti privati che organizzano le manifestazioni stesse, di bevande in recipienti di vetro e in lattine di alluminio, anche ove erogate da distributori automatici (i cui gestori dovranno provvedere ad ogni misura ed adempimento necessario ad impedirne l'erogazione) nei soli giorni di svolgimento delle manifestazioni;
- l'introduzione ed il consumo in luogo pubblico di bevande contenute in recipienti di vetro e in lattine di alluminio.

SONO CONSENTITI:

- la commercializzazione, la detenzione ed il consumo di bevande in contenitori di carta, plastica leggera o equipollente (es. tetrapack), con preferenza per l'uso di materiali riciclabili;
- la somministrazione assistita di bevande in contenitori di vetro o in lattine di alluminio ai soli avventori seduti al tavolo all'interno degli esercizi abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande, ovvero nelle aree esterne di pertinenza dell'attività (es. dehors) legittimamente autorizzate dal Comune per l'occupazione di suolo pubblico;
- la somministrazione di bevande in contenitori di vetro o in lattine di alluminio compresa nel servizio al tavolo di eventi che si svolgono nei locali comunali, nei locali di proprietà parrocchiale, nonché nell'ambito di manifestazioni pubbliche che si svolgono con pranzo/cena su prenotazione e previa autorizzazione comunale.

In tutti i casi è altresì previsto per i responsabili/organizzatori degli eventi, l'obbligo di posizionare idonei contenitori per il deposito di bicchieri di carta/plastica ed altro, che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico; gli stessi, prima della chiusura dell'attività, dovranno effettuare un'accurata pulizia delle aree utilizzate. I rifiuti dovranno essere smaltiti rispettando le regole per il conferimento secondo la raccolta differenziata.

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo pretorio ed ha validità fino al 31/12/2026.

I contenuti della presente Ordinanza potranno essere richiamati e reiterati con successivi analoghi provvedimenti in occasione di ulteriori manifestazioni che implicino una cospicua affluenza di pubblico.

DISPONE

Fatta salva l'azione penale (art. 650 CP), ai sensi dell'art. 16 della Legge 24/11/1981 n. 689 s.m.i. e dell'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, se non già sanzionate da specifica normativa, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da euro 25,00 ad euro 200,00, con facoltà per i responsabili delle attività che si siano rese fonti e causa dei fatti degenerativi sopraindicati di estinguere l'illecito con il pagamento della sanzione in misura ridotta di euro 50,00 nel caso della 1° violazione, Euro 100,00 nel caso della 2^ violazione, Euro 200,00 dalla 3° violazione, oltre all'applicazione della misura cautelare del sequestro, finalizzato alla confisca amministrativa delle cose che formano o sono servite alla commissione dell'illecito amministrativo, in applicazione dell'art. 13 della Legge n. 689/1981.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale sono incaricate di vigilare sull'esecuzione del presente provvedimento.

AVVERTE

Che contro la presente Ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Ai sensi dell'art. 18, della L. 689/81, il Sindaco è l'autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento delle violazioni.

DISPONE

che la presente Ordinanza:

- venga pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune; sia trasmessa, anche mediante posta elettronica/PEC a:
- Prefettura di Torino (protocollo.prefto@pec.interno.it);
- Questura di Torino (urp.quest.to@pecps.poliziadistato.it);
- Servizio Polizia Municipale di Corio (info@pec.comune.corio.to.it);
- Comando Stazione Carabinieri di Corio (stto131580@carabinieri.it);
- Tenenza Guardia di Finanza di Lanzo Torinese (to1480000p@pec.gfd.it);

Corio, 05 febbraio 2026



IL SINDACO

(MOTTA Sergio)

f.to: digitalmente